



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 5 del 14 Luglio 2022

LISTE DI SVINCOLO

TERMINE ULTIMO – ORE 19.00 DEL 14 LUGLIO 2022

Si ritiene utile ricordare alle Società affiliate che **alle ore 19:00 del 14 Luglio 2022** scadrà il **termine ultimo per gli svincoli dei calciatori e delle calciatrici “Non professionisti/e” e “Giovani Dilettanti”**.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare **un numero illimitato di Liste di Svincolo**.

La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo.

Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento **“definitivo”** riportante l’elenco dei propri calciatori e calciatrici svincolati/e (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), **apporre timbro e firma in calce del Legale Rappresentante ed obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica del documento**.

Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale.

Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crlnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	949352	Andria (Bat)
A.S.D. PESCHICI CALCIO	931057	Peschici (Fg)

1.2. (COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.)

In allegato al presente si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:

[Comunicato Ufficiale n. 6/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 7/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 8/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 9/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 10/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 11/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 12/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 13/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 14/A dell'8 Luglio 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 15/A dell'11 Luglio 2022](#)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DELL'11 LUGLIO 2022)

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2022/2023 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere

effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni

All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale ONECARE per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

- In alternativa, attraverso l'invio dei moduli cartacei, scaricabili sul sito della L.N.D., debitamente compilati e sottoscritti, attraverso raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri Infortuni - Via Ernesto Calindri, 6 – 20143 Milano.

Si ricorda inoltre che nella pagina web www.lnd.it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D.

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia degli infortuni, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

procedere all'apertura del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata, countertermine ordinatorio, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. Nel caso di infortunio mortale, invece, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successive al decesso, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.

Inoltre, per eventuali informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile e Scolastico, disponibile all'indirizzo web:

figc.it/giovani/sqs/assicurazioni oppure rivolgendosi al numero verde per il medesimo Settore: 800 959 368.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società Sportive dilettantistiche sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1. IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;
2. IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2022/2023 è pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell'ambito del doppio Tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio - pari ad euro 27,00 - viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i "**Dirigenti**" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D.—Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2022/2023:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di Serie A e A2 femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 180,00;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00;

- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati indetti e organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad Euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti Ufficiali delle Società della L.N.D., il premio per la stagione sportiva 2022/2023 è di Euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 43 DEL 28 GIUGNO 2022)

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall'applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;

b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d'ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento.

Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l'attività sportiva svolta si procederà d'ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell'ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l'attività per cui non intendono utilizzarli.

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all'atto del rinnovo del tesseramento o dell'avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

Le società interessate sono invitate a comunicare gli elenchi dei calciatori distinti per tipologia di attività agli indirizzi mail dell'Ufficio Tesseramento:

tesseramento.pugliaLnd@pec.it

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2022/2023.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Maggio 2022, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2003	1	2004
PROMOZIONE	2	2003	1	2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2003	1	2004
PRIMA CATEGORIA	1	2002		
SECONDA CATEGORIA	1	2002		
COPPA PUGLIA	1	2002		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 5 Maggio 2021, visto il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 15 del 7 Aprile 2022, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. AVVISO PUBBLICO - "PREMIO IN MEMORIA DI EMILIANO MONDONICO"

Premio rivolto a tecnici, dirigenti e/o altri operatori sportivi e ASD/SSD

Nell'ambito del Progetto Sport e Integrazione realizzato da Sport e Salute S.p.A. e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie, è istituito il "Premio in memoria di Emiliano Mondonico" (di seguito, il "Premio").

Il Premio è diretto alla valorizzazione di tecnici, dirigenti e/o altri operatori del mondo sportivo, nonché Associazioni/Società sportive dilettantistiche (di seguito, "ASD/SSD"), in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore dello sport come strumento di inclusione e di integrazione e si ispira alla figura di Emiliano

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

Mondonico, calciatore ed allenatore che è stato capace, con il suo operato, di farsi interprete e portavoce della dimensione sociale dello sport.

Nell'edizione 2022, il Premio verrà assegnato in favore di tecnici, dirigenti/altri operatori del mondo sportivo e ASD/SSD impegnati nel sociale, capaci di promuovere progetti virtuosi come strumento di inclusione e integrazione.

A. PREMI EDIZIONE 2022

L'edizione 2022 si articolerà in:

- 1) PREMIO PER TECNICI SPORTIVI
- 2) PREMIO PER DIRIGENTI E/O ALTRI OPERATORI SPORTIVI
- 3) PREMIO PER ASD/SSD

B. CHI PUÒ PRESENTARE LE CANDIDATURE

Le candidature possono essere presentate dai seguenti soggetti (di seguito, i "Promotori"):

1. Organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato) riconosciuti dal CONI;
2. Associazioni sportive iscritte al Nuovo Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche – RAS;
3. Associazioni che abbiano promosso iniziative o azioni di inclusione di persone straniere e/o con background migratorio attraverso lo sport (*indicare la forma giuridica ed eventuale iscrizione ad albi/registri nazionali o locali*).

C. REQUISITI RICHIESTI PER I CANDIDATI

I candidati (tecnici, dirigenti e/o altri operatori sportivi e ASD/SSD proposti dai Promotori di cui al precedente punto

B) dovranno possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione della candidatura:

- **QUALIFICA SPORTIVA:** possesso della qualifica di allenatore a partire dal 1° livello SNAQ – **SOLO PER I TECNICI**;
- **ESPERIENZA:** numero di anni di attività continuativa superiore a 5;
- **IMPEGNO SOCIALE:** contributo nella diffusione, con ruolo attivo e continuativo, della dimensione sociale dello sport e di iniziative a favore delle persone straniere e/o con background migratorio.

D. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA

Le proposte di candidatura possono essere presentate dai Promotori con le seguenti modalità:

- scaricare il modulo di candidatura dal sito

<https://www.sportesalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

- compilare il modulo, distinto per tecnici sportivi (ALLEGATO A), dirigenti e/o altri operatori sportivi (ALLEGATO B) e per ASD/SSD (ALLEGATO C) con tutte le informazioni riportate, allegando:
 - curriculum vitae del candidato o curriculum dell'ASD/SSD;
 - descrizione degli eventuali progetti sportivi a sfondo sociale di cui il candidato o l'ASD/SSD è stato/a promotore/collaboratore o testimonial;
 - eventuali articoli o altro materiale che illustrino l'attività del candidato e i progetti di cui è stato promotore/collaboratore o testimonial;
- informativa ex. art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (ALLEGATO D) firmata dal candidato e per le ASD/SSD la firma del rappresentante legale.

Inviare la scansione in PDF del modulo e i relativi allegati a:

- email: sport.integrazione@sportesalute.eu
- oggetto dell'email (specificare la tipologia di premio):
 - **Premio in memoria di Emiliano Mondonico: PREMIO TECNICI SPORTIVI**
 - **Premio in memoria di Emiliano Mondonico: PREMIO DIRIGENTI E/O ALTRI OPERATORI SPORTIVI**
 - **Premio in memoria di Emiliano Mondonico: PREMIO ASD/SSD**

Tutte le attività e le esperienze rilevanti ai fini della candidatura dovranno essere riportate nel curriculum allegato alla domanda di candidatura.

Pertanto, si suggerisce di inviare in allegato, oltre al CV del candidato ed ai moduli compilati, anche immagini, articoli, presentazioni e/o altro materiale descrittivo dell'esperienza del candidato (non più di 5MB complessivi). Le candidature dovranno pervenire entro il 30 settembre 2022

E. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Tutte le candidature pervenute saranno verificate da una segreteria tecnica che provvederà ad effettuare una prima valutazione di ammissibilità e ad acquisire eventuali documenti e pareri integrativi, in base ai criteri di valutazione sotto riportati:

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

- a) **ESPERIENZA:** comprovata esperienza di attività continuativa in progetti sui temi sociali;
- b) **MULTISPORT:** promozione di attività e progetti che prevedano più discipline sportive (progetti multidisciplinari);
- c) **DIMENSIONE SOCIALE:** ruolo attivo e continuativo nella diffusione della dimensione sociale dello sport, nell'ambito della rispettiva attività di allenatore, dirigente e/o operatore sportivo e ASD/SSD;
- d) **GENERE:** promozione di attività e progetti sportivi con finalità sociale in cui è centrale il ruolo del genere femminile, per contrastare l'alto indice di stereotipia in ambito sportivo;
- e) **VULNERABILITA' SOCIALE:** promozione diretta di iniziative a favore di una o di più categorie vulnerabili della popolazione (es. minori a rischio devianza, soggetti nei contesti delle periferie urbane, donne con vissuti di malattia, persone con disabilità, persone in esecuzione della pena, soggetti a maggior rischio emarginazione sociale, economica e discriminazione) che siano coerenti con le tematiche ispiratrici del Premio;
- f) **ORIGINALITA':** partecipazione e promozione di progetti contraddistinti per originalità delle idee e delle attività progettuali.

Saranno valutate con favore le candidature corredate di immagini, presentazioni, articoli e/o altro materiale descrittivo utile ad una valutazione più approfondita dei candidati.

Le candidature saranno valutate da una **Commissione giudicante**, composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Sport e Salute S.p.A.

Nella valutazione delle candidature si darà preferenza ai profili dei candidati con progetti che prevedano:

- il coinvolgimento delle agenzie educative, degli enti del terzo settore e no profit e delle comunità di migranti nel territorio.
- l'intervento nei territori a forte rischio di degrado sociale.

Nella identificazione finale dei profili vincitori si terrà inoltre conto di:

1. garantire una copertura territoriale (rappresentare le tre macro-aree del Paese);
2. valorizzare l'appartenenza alle categorie meno rappresentate nel panorama nazionale dei tecnici e degli operatori sportivi (ad esempio donne e persone straniere e/o con background migratorio) - solo per tecnici e dirigenti/altri operatori del mondo sportivo.

Nella valutazione relativa alle candidature dei tecnici, dirigenti e/o altri operatori sportivi e ASD/SSD sarà sentito il parere dell'organismo sportivo di riferimento per le opportune verifiche e valutazioni.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione candidati risultati vincitori dell'edizione 2018 e 2019 del Premio.

La valutazione finale è ad insindacabile giudizio della Commissione giudicante.

F. VINCITORI E PREMI

Premio tecnici:

Saranno individuati n. **10 tecnici vincitori** e ciascuno potrà usufruire di:

- o Premio in materiali e attrezzature sportive del valore di € **2.000**
- o segnalazione nel sito:

<https://www.sportosalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

- o segnalazione nel portale dell'Integrazione dei Migranti del MLPS (www.integrazionemigranti.gov.it)

Premio dirigenti e/o altri operatori sportivi:

Saranno individuati **n.5** vincitori e ciascuno potrà usufruire di:

- o Premio in materiali e attrezzature sportive del valore di € **2.000**
- o segnalazione nel sito:

<https://www.sportosalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

- o segnalazione nel portale dell'Integrazione dei Migranti del MLPS (www.integrazionemigranti.gov.it)

Premio ASD/SSD:

Saranno individuate n. **5 ASD/SSD** e ciascuna potrà usufruire di:

- o Premio in materiali e attrezzature sportive del valore di € **2.000**
- o segnalazione nel sito:

<https://www.sportosalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

- o segnalazione nel portale dell'Integrazione dei Migranti del MLPS (www.integrazionemigranti.gov.it)

Allegati:

- Allegato A – Modulo per la presentazione di candidatura di tecnici
- Allegato B – Modulo per la presentazione di candidatura di dirigenti/altri operatori sportivi
- Allegato C – Modulo per la presentazione di candidatura di ASD/SSD
- Allegato D - Informativa ex. art.13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) [da compilare a nome del candidato e inviarlo insieme alla candidatura]

3.3. COMUNICAZIONI CRA PUGLIA

ORGANIGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

ORGANO TECNICO REGIONALE

COGNOME	NOME	SEZIONE	INCARICO
FAVIA	NICOLA	Bari	Presidente
ABRUZZESE	LUCIA	Foggia	Vice Presidente con delega di firma c/o BNL – Cod. Etico
ALBANESE	VITO	Brindisi	Componente O/A Collaboratore
PALAZZO	GIANLUCA	Taranto	Componente AA
RUTIGLIANO	LUCA	Bari	Componente C/5
PICCOLO	CARMEN	Taranto	Componente Amm.vo
CARACOZZI	LUCA VINCENZO	Foggia	Comp. C/5
DIASIO	MICHELE	Bari	Componente I ctg
REGINA	TOMMASO	Molfetta	Componente O/A
NATILLA	FABIO	Molfetta	Componente SGS
PANARESE	RICCARDO	Lecce	Componente I ctg

REFERENTI

BINETTI	MAURO	Bari	Informatica
IMPARATI	VINCENZO	Foggia	Atletico
RIGLIETTI	LUCA MARIA	Bari	Rivista "L'Arbitro"
LAVARRA	FRANCESCO	Bari	Medico

RAPPRESENTANTI A.I.A. c/o ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CARIELLO	PASQUALE	Molfetta	c/o G.S. L.N.D. – Referente Osservatorio Delegato Giudice Sportivo II grado
DRIMACO	RAFFAELE	Molfetta	

COLLABORATORI

SIRAGO	MICHELE	Bari	Segretario
FIORENTINO	GIOVANNI	Bari	Collaboratore
LOPEZ	ANTONIO	Bari	Collaboratore
FINO	FRANCESCO	Bari	Collaboratore
DE GREGORIO	NICOLA	Bari	Collaboratore

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2022/2023.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società" del sito www.lnd.it.

PROCEDURA PRELIMINARE (SOLO PRIMA ISCRIZIONE)

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica viene effettuata tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login.

- Verificare, eventualmente correggere e **confermare i dati Societari**;
- Inserire i dirigenti dell'organigramma societario (anche selezionandoli dalla stagione sportiva precedente), assicurandosi di aver selezionato il **flag di Rappresentante Legale al Presidente**, e di aver inserito il **Vice Presidente**;

PROCEDURA ISCRIZIONI (TUTTE ISCRIZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA)

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento**:
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2021/2022, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto**
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2022 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2022 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2021/2022, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato**.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2022/2023 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2022/2023. La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

Quote d'iscrizione ai campionati regionali e provinciali Stagione 2022/2023**APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2022**

Si riportano di seguito le invariate quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate **IN TRE RATE (1^ RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE)** con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associata LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	130,00	2.600,00	28/07/2022
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	130,00	2.100,00	28/07/2022
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	29/08/2022
2 ^a CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	29/08/2022
3 ^a CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	800,00	15/09/2022
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2022
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	30/09/2022
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associata LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	90,00	1.000,00	28/07/2022
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2022
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2022
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2022
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2022
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associata LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	10/09/2022
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	10/09/2022

AFFILIAZIONI 2022/2023 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associata LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2022
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2022
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associata LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	05/09/2022
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2022
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	05/09/2022
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2022
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2022
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2022
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	10/09/2022

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D. collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **devono inviare l'apposito modello di ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo **POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaLnd@pec.it)**, **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superior si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2022 della Lega Nazionale Dilettanti

CAMPIONATO ECCELLENZA

... omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione al Campionato Under 18 e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PROMOZIONE

... omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato Under 18 e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce

attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Giugno 2022 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2022 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

AFFILIAZIONE

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

- **DENOMINAZIONE SOCIALE:** verificare **PRELIMINARMENTE** con il **COMITATO REGIONALE PUGLIA** che nello stesso Comune non svolgano attività altre Società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.
- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") deve **PRECEDERE** la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)

Inoltre si precisa che :

- la sigla (tipologia sociale) deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "A.S.D." = 6 caselle);
- la denominazione non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"**SCUOLA CALCIO**", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

"**NUOVA**", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"**RINASCITA**" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

NON SONO AMMESSE denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

Comunicato Ufficiale n. 5 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023

NON SONO AMMESSE denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

Per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/servizi/modulistica-cr>:

1. Modulo domanda di affiliazione alla F.I.G.C. *n.b. il modulo è predisposto in PDF editabile*
2. Atto Costitutivo
3. Statuto Sociale
4. Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
5. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco
6. Certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della società ed eventuale Partita IVA.
7. Ricevuta di pagamento tramite **bonifico bancario (*)** della Tassa di affiliazione

per le Società che svolgeranno le seguenti attività riconducibili alla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calcio a 11 maschile**
- **Calcio a 11 femminile**
- **Calcio a Cinque maschile**
- **Calcio a Cinque Femminile**

✚ **la tassa di affiliazione è pari a € 65,00** (euro SESSANTACINQUE)

per le Società che svolgeranno attività esclusivamente nel Settore Giovanile e scolastico

✚ **la tassa di affiliazione è pari a € 20,00** (euro VENTI)

(*) bonifico bancario

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795
CAUSALE:	affiliazione (indicare nome della Società)

- ✚ Ogni singola domanda, comprensiva di tutti i documenti, dovrà essere scansionata e inviata in formato PDF alla seguente mail affiliazioniscoppe.pugliand@pec.it . **Si raccomanda di compilare tutti i documenti delle istanze al computer, debitamente controfirmati e recanti il timbro sociale.**

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 49) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Le società inoltre sono tenute a rispettare le norme COVID in vigore.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
A S D N O V O L I	C.S. "Totò Lezzi" – NOVOLI (LE)	14-15-20-21- 22 Luglio 2022	Dalle 17:30 alle 21:00
ASD CAPO DI LEUCA	Cittadella dello Sport – CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)	18-19-20-21 Luglio 2022	Dalle 17:30 alle 20:30
SSD KICK OFF ACADEMY ARL	C.S. "Kick Off " – CAVALLINO (LE)	20 Luglio 2022	Dalle 18:30 alle 20:30

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD FUTURA MONTERONI	C.S. Comunale di Monteroni di Lecce	Dal 13/06/2022 al 12/08/2022	Lorenzo Mauro Tel. 3383580761
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" – CASTRIGNANO DEI GRECI (LE)	Dal 16/06/2022 al 10/09/2022	De Lorenzis Pasquale Tel. 3518704325
ASD CENTRO SPORT SALENTO	C.S. "Greco" Prov. Lecce- Novoli km. 4 - Villa Convento (LE)	Dal 27/06/2022 al 08/07/2022	Rielli Cristian Tel. 3455942711

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 14 LUGLIO 2022.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 1 luglio 2022, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. le contestazioni di seguito trascritte:

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta società non ha ritualmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:

- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2021;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2020;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019.*

In dettaglio, l'istruttoria condotta ha permesso di evidenziare come i debiti tributari suindicati hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72 a fronte del quale sono state indirizzate alla Società rituali comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I debiti risultanti dalle menzionate comunicazioni d'irregolarità, tuttavia, non sono stati integralmente corrisposti all'atto di ricezione delle stesse né risulta che sia stata tempestivamente esperita la procedura di rateazione prevista dall'art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 versando l'importo della prima rata entro il termine prescritto ex lege.

Ciò posto, quindi, non risultano rispettati i termini prescritti dalla disciplina tributaria né è stata correttamente avviata la procedura di rateazione con la conseguenza che i suindicati debiti fiscali sono da considerarsi come non ritualmente estinti.

La circostanza (pure emersa in sede istruttoria) tale per cui la Società ha corrisposto in via autonoma delle somme a beneficio dell'Erario in maniera tardiva (vale a dire una volta spirato il termine prescritto ex lege per potere beneficiare di una forma di pagamento rateale) - come se la procedura di

dilazione fosse stata ritualmente attivata - non comporta il corretto assolvimento dei debiti tributari suindicati.

Non solo, infatti, i debiti summenzionati non sono ancora stati integralmente estinti ma non risulta neanche che l'Agenzia delle Entrate abbia mai formalizzato un provvedimento di remissione in termini per quanto attiene la procedura di rateizzazione.

In ragione di quanto esposto, perciò, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale e quindi sono dovuti nella loro interezza. L'omessa estinzione integrale degli stessi integra, perciò, un inadempimento rilevante ai fini in esame.

Per mera completezza si evidenzia altresì come il giudizio espresso dalla società di revisione con riguardo ai bilanci intermedi al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 esprima taluni rilievi che appaiono comunque meritevoli di attenzione e di adeguato monitoraggio.

Risulta infatti che una posta patrimoniale attiva (risconti attivi per un importo di Euro 650.000,00) non sia connotata da adeguata certezza documentale di talché la stessa consistenza patrimoniale della Società potrebbe risultare sovrastimata di un importo corrispondente.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

Vale rilevare in via preliminare che nel proprio ricorso la Società ha sviluppato più considerazioni circa le procedure di pagamento rateale previste dal vigente ordinamento tributario nonché dalla disciplina federale di riferimento.

Tuttavia, l'analisi normativa sviluppata dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l'oggettività dell'inadempimento contestato con la richiamata nota dell'1 luglio 2022 che trae origine dalla pacifica evidenza che i pertinenti debiti fiscali non potevano essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale alla data di riferimento prescritta dal Manuale delle Licenze Nazionali.

In antitesi alle considerazioni (pure lungamente sviluppate nell'impugnazione della Società), infatti, in base alla vigente disciplina fiscale rappresentata dal D.Lgs. 462/97, il contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità all'esito di un controllo cosiddetto automatizzato è legittimato all'adempimento rateale ove corrisponda (almeno) la prima rata del quantum dovuto entro un termine sufficientemente ristretto (in particolare trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irregolarità) ed a condizione che non vi sia un fenomeno di cosiddetta decadenza dalla procedura di pagamento rateale.

Ove ciò non si verifichi (vale a dire nel caso in cui il contribuente non paghi entro la tempistica prescritta ex lege almeno la prima rata del quantum dovuto in base alla comunicazione di irregolarità ovvero si determini un fenomeno di decadenza dalla rateazione in itinere) il debito nella sua interezza forma oggetto di iscrizione a ruolo per poi essere attribuito all'Agente della Riscossione per le attività di competenza. In ultima analisi, in carenza di un tempestivo pagamento (almeno) della prima rata del quantum dovuto, non può essere invocata dal punto di vista giuridico una dinamica di pagamento rateale perché il debito tributario è dovuto nella sua interezza.

Il che è esattamente ciò che rileva nella vicenda di specifico interesse.

Nella fattispecie concreta, infatti, è inequivoco che la Società non abbia provveduto a corrispondere in maniera tempestiva la prima rata del quantum dovuto in base alle comunicazioni di irregolarità a suo tempo ricevute. La conseguenza di tale pacifica circostanza, quindi, è che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 - i relativi debiti fiscali contestati alla Società erano da considerare come irrimediabilmente scaduti nella propria interezza. In questa prospettiva interpretativa (che è l'unica che appare coerente con l'ordinamento vigente) appare irrilevante che la Società abbia provveduto ex post a corrispondere una porzione più o meno rilevante dei debiti fiscali risultanti dalle menzionate comunicazioni di irregolarità. Una tale condotta, infatti, risulta comunque intempestiva e parziale e perciò tale da non elidere il carattere oggettivo dell'inadempimento fiscale a cui rinvia per relationem la disciplina federale di riferimento.

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 1 luglio 2022, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. le contestazioni di seguito trascritte:

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta società non ha assolto i seguenti adempimenti:

- *ripianamento della carenza finanziaria di euro 975.490,00, risultante dall'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2021;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.*

Inoltre, in ragione dell'intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale già in itinere - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - la Società non ha ritualmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:

- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2018;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2017;*
- *IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2017;*
- *IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2016.*

Nello specifico è emerso che – alla data del 22 giugno 2022 - per i menzionati debiti erariali oggetto di iscrizione a ruolo (eccezione fatta comunque per l'IVA annuale 2017) - pur avendo la Società presentato in data 20 giugno 2022 una istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 - il competente Agente della Riscossione non ha ancora fornito alcun riscontro né ha elaborato il rituale piano di ammortamento.

Ne deriva quindi che, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

In via preliminare la Co.Vi.So.C. ritiene che non integri una esimente la ipotizzata causa di forza maggiore integrata dall'assoggettamento alla procedura di amministrazione giudiziaria a suo tempo disposta dalla competente Autorità Giudiziaria. Ad avviso della Commissione, infatti, tale circostanza non può essere apprezzata alla stregua di un evento tale da rendere impossibile l'adempimento delle specifiche obbligazioni della Società; a maggiore ragione tenuto conto del fatto che, pur assoggettata alla richiamata procedura giudiziale, la stessa ha ritualmente concluso la stagione sportiva 2021/2022.

Al netto di questa osservazione preliminare, peraltro, la Co.Vi.So.C. rileva che la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell'indicatore di liquidità al 31 marzo 2022 non risulta in ogni caso ripianata integralmente; e ciò anche a considerare la circostanza (invero evidenziata dalla Società solo in sede di ricorso) tale per cui il saldo finanziario attivo derivante della campagna trasferimenti (pari ad euro 162.500,00) - certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – dovrebbe essere impiegato a tale scopo. Ove pure si voglia apprezzare tale novità, infatti, permane una carenza finanziaria di euro 812.990,00 che non ha formato oggetto di alcun ripianamento.

La Co.Vi.So.C. osserva altresì come il pure lungamente articolato ricorso della Società non rechi alcun elemento utile a consentire di ritenere superato il secondo elemento di difformità a suo tempo rilevato dalla Co.Vi.So.C., vale a dire la evidenziata impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.

Questo elemento di criticità e di difformità, pertanto, risulta di fatto incontestato da parte della Società.

Avuto riguardo, infine, all'ulteriore criticità constatata dalla Co.Vi.So.C. (id est la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, di diverse posizioni debitorie fiscali in ragione della decadenza delle rateazioni in itinere) è opinione della Commissione che la perentorietà dei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento impedisca di attribuire rilievo all'avvenuta emanazione del (nuovo) provvedimento di rateazione che è stato formalizzato da parte della competente Autorità fiscale solo in data 5 luglio 2022.

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i

requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F;
- considerato che il Consiglio Federale, in data odierna, ha deliberato di modificare il citato articolo, attribuendo al Presidente federale, di intesa con i Vice Presidenti e il Presidente della LNP Serie A, la delega a definire il testo della nuova disposizione, anche coordinandolo con le vigenti disposizioni in materia;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A

d e l i b e r a

di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto</p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto</p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate</p>

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del

<p>5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p> <p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite</p>	<p>calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.</p> <p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p> <p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite</p>
---	---

di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

di nuove nella seconda cessione temporanea;
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 /A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società ASD CORTEFRANCA CALCIO, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;
- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società ASD CORTEFRANCA CALCIO, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società ASD CORTEFRANCA CALCIO disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;

- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;

- constatato che, avverso la decisione negativa, la società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;

- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;

- constatato che, avverso la decisione negativa, la società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società RAVENNA WOMEN FC SSDARL disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 99 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 99</p> <p>Premio di addestramento e formazione tecnica</p>	<p>Art. 99</p> <p>Premio di addestramento e formazione tecnica</p>
<p>1.A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p> <p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.</p> <p>2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p>	<p>1.A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la Tabella “B” per i calciatori e la Tabella “C” per le calciatrici, che costituiscono parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D. o alla Divisione Calcio Femminile, titolare del precedente tesseramento.</p> <p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore/calciatrice, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato/a per la società dilettantistica.</p> <p>2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e “C” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della FIGC-Divisione Calcio Femminile cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p>

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI

1 ^a 2 ^a 3 ^a Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA –
--	---

4. INVARIATO

4bis. Le società di Serie B femminile ammesse al Campionato di Serie A Femminile, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con una o più calciatrici già tesserate quali “non professioniste” hanno diritto al premio soltanto se queste ultime stipulino il primo contratto da professionista con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti e **della Divisione Calcio Femminile** sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

INVARIATA

		PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
Serie C	€ 13.000	€ 26.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
Serie C	€ 8.000	€ 16.000

INVARIATA

TABELLA "C"

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Divisione Calcio Femminile o Lega Nazionale Dilettanti per calciatrici

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 4.500	€ 7.500

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 3.000	€ 6.500

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto disposto con i Comunicati Ufficiali 126/A del 30 novembre 2021 e 236/A del 3 maggio 2022;
- ravvisata la necessità di posporre al 30 settembre 2022 il termine previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate;
- atteso che, in ragione del suddetto differimento temporale e per esigenze di coordinamento, l'entrata in vigore dell'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico deve essere rinviata al 1°ottobre 2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

il termine del 30 giugno 2022 previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate, è posposto al 30 settembre 2022.

L'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico entra in vigore il 1° ottobre 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del citato Regolamento avvenuta il 30 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità e l'urgenza di nominare la Commissione Esaminatrice prevista dall'art. 13 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- preso atto delle proposte del Presidente Federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione Esaminatrice di cui all'art. 13 del Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, che risulta così composta:

Presidente: Avv. Filippo LATTANZI

Componenti: Avv. Alessandro CAMILLI
Avv. Paolo MARSILIO
Avv. Alessio PISCINI

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- preso atto della dichiarazione di fallimento della società Carpi FC 1909 Srl, pronunciata dal Tribunale Civile di Modena - Sezione Fallimentare, in data 19 gennaio 2022;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla fallita società Carpi FC 1909 Srl.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PREMIO MONDONICO

IOVENGODALLOSPORT

ALLEGATO A

<p align="center">"Sport e Integrazione" 2022</p> <p align="center">PREMIO IN MEMORIA DI EMILIANO MONDONICO</p> <p align="center">PER TECNICI SPORTIVI IMPEGNATI NEL SOCIALE</p>			
<p>Il "Premio in memoria di Emiliano Mondonico" mira ad individuare e valorizzare i profili di tecnici sportivi in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione.</p> <p>Il riconoscimento è stato istituito per ricordare la figura di Emiliano Mondonico, personaggio capace di farsi interprete e portavoce attraverso il suo operato della dimensione sociale dello sport.</p>			
<p>SOGGETTO CHE PRESENTA LA CANDIDATURA (es. Organismo sportivo, ASD, Onlus)</p>			
<p>FORMA GIURIDICA ED EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / REGISTRI (se soggetto non è ASD)</p>			
<p>RIFERIMENTI (Mail e telefono di chi presenta la candidatura)</p>			
<p>NOME DEL TECNICO CANDIDATO</p>			
<p>SPORT / AMBITO DI INTERVENTO</p>		<p>LUOGO dove il candidato ha operato negli ultimi 2 anni</p>	
<p>ORGANISMO SPORTIVO per il quale il candidato è stato tesserato / con cui ha collaborato negli ultimi due anni</p>		<p>QUALIFICA SNAQ Conseguita dal candidato</p>	
<p>ATTIVITA' SOCIALE</p>		<p>Si illustrino i progetti e le attività attraverso cui il candidato si è fatto interprete, in campo e fuori, del valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione</p>	
<p>CURRICULUM VITAE SPORTIVO</p>		<p>Si illustri in sintesi il Curriculum Vitae sportivo del candidato <u>tecnico sportivo</u></p>	
<p>ALLEGATI (Curriculum Vitae/articoli/foto/qualifica SNAQ)</p>			
<p>TIMBRO E FIRMA Allegare copia documento identità di chi firma</p>		<p>Il presente form – una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi segnala il candidato – va inviato entro il 30-9-2022 all'indirizzo email sport.integrazione@sportosalute.eu</p>	

PREMIO MONDONICO

#IOVENGODALLOSPORT

ALLEGATO B

"Sport e Integrazione" 2022

PREMIO IN MEMORIA DI EMILIANO MONDONICO

PER DIRIGENTI E/O ALTRI OPERATORI SPORTIVI IMPEGNATI NEL SOCIALE

Il "Premio in memoria di Emiliano Mondonico" mira ad **individuare e valorizzare i profili di dirigenti e/o altri operatori sportivi** in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione.

Il riconoscimento è stato istituito per ricordare la figura di **Emiliano Mondonico**, personaggio capace di farsi interprete e portavoce attraverso il suo operato della dimensione sociale dello sport.

SOGGETTO CHE PRESENTA LA CANDIDATURA (es. Organismo sportivo, ASD, Onlus)		
FORMA GIURIDICA ED EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / REGISTRI (se soggetto non è ASD)		
RIFERIMENTI (Mail e telefono di chi presenta la candidatura)		
NOME DEL CANDIDATO		
SPORT / AMBITO DI INTERVENTO		LUOGO dove il candidato ha operato negli ultimi 2 anni
ORGANISMO SPORTIVO per il quale il candidato è stato tesserato / con cui ha collaborato negli ultimi due anni		
ATTIVITA' SOCIALE	Si illustrino i progetti e le attività attraverso cui il candidato si è fatto interprete, in campo e fuori, del valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione	
CURRICULUM VITAE SPORTIVO	Si illustri in sintesi il Curriculum Vitae sportivo del candidato	
ALLEGATI (Curriculum Vitae/articoli/foto)		
TIMBRO E FIRMA Allegare copia documento identità di chi firma	Il presente form – una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi segnala il candidato – va inviato entro il 30-9-2022 all'indirizzo email sport.integrazione@sportosalute.eu	

PREMIO MONDONICO

#IOVENGODALLOSPORT

ALLEGATO C

<p align="center">"Sport e Integrazione" 2022</p> <p align="center">PREMIO IN MEMORIA DI EMILIANO MONDONICO</p> <p align="center">PER ASD/SSD IMPEGNATE NEL SOCIALE</p>		
<p>Il "Premio in memoria di Emiliano Mondonico" mira ad individuare e valorizzare i profili di ASD/SSD in grado di interpretare il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione.</p> <p>Il riconoscimento è stato istituito per ricordare la figura di Emiliano Mondonico, personaggio capace di farsi interprete e portavoce attraverso il suo operato della dimensione sociale dello sport.</p>		
<p>SOGGETTO CHE PRESENTA LA CANDIDATURA (es. Organismo sportivo, ASD, Onlus)</p>		
<p>FORMA GIURIDICA ED EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / REGISTRI (se soggetto non è ASD)</p>		
<p>RIFERIMENTI (Mail e telefono di chi presenta la candidatura)</p>		
<p>NOME DELL'ASD/SSD CANDIDATA</p>		
<p>SPORT / AMBITO DI INTERVENTO</p>	<p>LUOGO dove l'ASD/SS ha operato negli ultimi 2 anni</p>	
<p>ORGANISMO SPORTIVO per il quale l' ASD/SSD è affiliata</p>		
<p>ATTIVITA' SOCIALE</p>	<p>Si illustrino i progetti e le attività attraverso cui l'ASD/SD si è fatta interprete del valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione</p>	
<p>CURRICULUM VITAE SPORTIVO</p>	<p>Si illustri in sintesi il Curriculum Vitae sportivo dell'ASD/SSD</p>	
<p>ALLEGATI (Curriculum Vitae/articoli/foto)</p>		
<p>TIMBRO E FIRMA Allegare copia documento identità di chi firma</p>	<p>Il presente form – una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi segnala l'ASD/SSD candidata – va inviato entro il 30-9-2022 all'indirizzo email sport.integrazione@sportosalute.eu</p>	

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che Sport e Salute S.p.A., con sede in Roma, P.zza Lauro de Bosis 15, in qualità di **Titolare del trattamento**, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i Suoi dati personali, conferiti nell’ambito della candidatura al “*Premio in memoria di Emiliano Mondonico*” (di seguito “Premio”) presentata dall’Organismo Sportivo di appartenenza. Il Premio è diretto alla valorizzazione di tecnici, dirigenti/altri operatori del mondo sportivo e ASD/SSD, in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore dello sport come strumento di inclusione e di integrazione e si ispira alla figura di Emiliano Mondonico, calciatore ed allenatore che è stato capace, con il suo operato, di farsi interprete e portavoce della dimensione sociale dello sport.

In particolare, Sport e Salute tratterà i seguenti dati personali:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e-mail, residenza);
- b) Dati curriculari (curriculum vitae, Organismo Sportivo per il quale il candidato è stato tesserato e/o con cui ha collaborato negli ultimi due anni, qualifica sportiva SNAQ);
- c) Immagini, articoli, presentazioni e/o altro materiale descrittivo dell’esperienza del candidato.

Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: dpo@cert.sportosalute.eu.

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla gestione della Sua candidatura e all’eventuale assegnazione del Premio. La base giuridica per il perseguimento di tale finalità è individuabile nell’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 679/2016).

In caso di conferimento del Premio, previo Suo esplicito consenso, i video e/o le immagini fornite e acquisite nell’ambito del “Premio in memoria di Emiliano Mondonico” saranno pubblicate all’interno del sito

<https://www.sportosalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici con misure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità suindicate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non consentirà la Sua candidatura.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 I Suoi dati personali saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati;
- Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti dall'assegnazione del Premio
- Commissione giudicante composta da rappresentanti di Sport e Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4.2 I Suoi dati verranno trattati dal personale della Società, in qualità di “autorizzati al trattamento” e potranno essere, altresì, trattati per conto del Titolare da ulteriori soggetti esterni formalmente designati in qualità di “Responsabili del trattamento”.

4.3 Inoltre, i Suoi dati personali, nell'ambito dell'assegnazione del Premio, previo suo esplicito consenso saranno pubblicati sul sito

<https://www.sportesalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

5. Trasferimento dei dati all'estero.

5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea.

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti e, comunque, per un tempo non superiore ai cinque anni.

7. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. Ai sensi dell'art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Immagini video e fotografiche

Il/La sottoscritto/a _____, letta
l'informativa che precede,

presta il consenso

non presta il consenso

alla pubblicazione sul sito

<https://www.sportosalute.eu/sporteintegrazione/ambitosportivo/premio-mondonico.html>

dei video e/o delle immagini fornite e acquisite nell'ambito del "Premio in memoria di Emiliano Mondonico".

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichi la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo, data _____

Firma
